

Le regole del mercato dei Titoli di Efficienza Energetica

Il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica è stato introdotto con il decreto ministeriale 24 aprile 2001, successivamente sostituito dal decreto ministeriale 20 luglio 2004 ed aggiornato dal successivo decreto del 21 dicembre 2007. Questi certificati, chiamati anche “Titoli di efficienza energetica” (TEE), attestano il conseguimento di risparmi energetici attraverso l’applicazione di tecnologie e sistemi efficienti. Vengono emessi dal Gestore del Mercato Elettrico (GME) sulla base delle certificazioni dei risparmi conseguiti, effettuate dall’Autorità. Un certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (Tep), che è l’unità convenzionale di misura usata comunemente nei bilanci energetici per esprimere tutte le fonti di energia, tenendo conto del loro potere calorifico. Il meccanismo proposto prevede la creazione di un mercato di titoli di efficienza energetica attestanti gli interventi realizzati. I decreti si inseriscono nel processo di liberalizzazione del mercati dell’energia elettrica, definendo un quadro normativo e di incentivi innovativo rispetto alle precedenti politiche di risparmio energetico. In estrema sintesi tali novità riguardano i seguenti punti:

- definizione degli obiettivi di risparmio a carico di ciascun distributore;
- introduzione di un mercato dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) correlati agli interventi attuati;
- opportunità per le Energy Service Companies (ESCO) di partecipare a tale mercato;
- compiti e modalità di controllo, certificazione degli adempimenti e sanzioni, affidate all’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG);
- introduzione di meccanismi di copertura tariffaria dei costi sostenuti dai distributori per la realizzazione dei progetti, relativamente alla parte non coperta da altre risorse.

L’esperienza italiana è la prima al mondo di applicazione di questo strumento di mercato alla promozione dell’efficienza energetica negli usi finali; successivamente all’introduzione in Italia, la struttura del meccanismo e della relativa regolazione attuativa sono stati oggetto di approfonditi studi e analisi da parte della Commissione Europea, dell’Agenzia Internazionale per l’Energia e di un numero crescente di Paesi, europei ed extraeuropei.

Con la direttiva 32/2006 la Commissione Europea ha esplicitamente indicato i TEE come uno degli strumenti che gli Stati membri possono utilizzare per conseguire l’obiettivo di contenere i consumi energetici del 9% al 2016; inoltre è previsto che nel 2011 la Commissione valuterà l’opportunità di introdurre un mercato europeo dei certificati bianchi in base ad un’analisi dettagliata delle esperienze in corso nei diversi contesti nazionali.

Illustrata questa panoramica e le relative opportunità di sviluppo, vediamo quali sono, nel contesto nazionale i soggetti idonei all'ottenimento dei TEE (quindi non solo i distributori di energia elettrica e gas obbligati al conseguimento degli obiettivi fissati dai due Decreti):

- Distributori di energia elettrica e di gas naturale (anche non soggetti agli obblighi);
- Società controllate dai distributori;
- Società operanti nel settore dei servizi energetici;
- Società, incluse le imprese artigiane e loro forme consortili, che hanno come oggetto sociale (anche non esclusivo) l'offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione degli interventi”.

Per quanto riguarda l'ultima tipologia di soggetti, affinché una Società di servizi energetici possa partecipare al sistema dei TEE, deve prima accreditarsi sul sito dell'Autorità (www.autorita.energia.it), al fine di poter accedere al sistema telematico predisposto per la presentazione di progetti e le richieste di certificazione dei risparmi.

Una volta ottenuti, i titoli di efficienza energetica sono scambiabili o mediante contratti bilaterali o sul mercato organizzato gestito dal GME (www.mercatoelettrico.org), in cui la domanda sarà costituita dai distributori che hanno l'obbligo di presentare all'Autorità titoli corrispondenti agli obiettivi di risparmio energetico loro assegnati.

Sul sito dell'Autorità sono disponibili informazioni dettagliate sulle modalità per ottenere TEE, sulla procedura di accreditamento, e tutti gli step e la tempistica relativi alla presentazione dei progetti di risparmio energetico da parte dei soggetti interessati (<http://www.autorita.energia.it/ee/index.htm>).